



Newsletter #01 2022

Novità del mondo fiscale
e servizi fiduciari



CONSIDERAZIONI SULLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO FIDUCIARIO

In ambito tecnologico siamo sempre più confrontati con continue innovazioni, innumerevoli e improvvisi cambiamenti che si susseguono senza sosta, lasciando indietro, sempre più distanti, coloro che non cavalcano l'onda e che faticano a tenersi aggiornati.

La diffusione del virus Covid-19 ci ha obbligati a confrontarci con problematiche legate ai rapporti sociali, principalmente in relazione al lavoro e al suo svolgimento. Il lavoro da casa ha sostituito quello in ufficio, i meeting online quelli in presenza, ordinazioni sul web nonché nei negozi. Per forza di cose siamo stati obbligati ad usufruire della digitalizzazione in diversi ambiti, ma soprattutto in quello lavorativo.

I processi digitali semplificano i tipici flussi di lavoro amministrativi, aumentandone velocità ed efficienza. Inoltre, consentono nuove modalità di comunicazione ed interazione con partner commerciali e clienti. Anche i collaboratori traggono vantaggio da questo processo in quanto possono investire il tempo risparmiato nello sviluppo delle proprie attività.

Questo nuovo sistema lavorativo ha riscosso un grande successo in ambito fiduciario perché, oltre al problema del distanziamento sociale, risolve anche tutte le questioni legate agli spostamenti casa-lavoro per i dipendenti, così come il raggiungimento della sede più vicina da parte dei clienti. Anche la burocrazia risulta più snella ed efficiente grazie al trasferimento di file, alla grande quantità di dati facilmente e velocemente reperibili ed ai numerosi e affidabili sistemi di comunicazione che permettono lo scambio di documenti, anche sensibili, in tutta sicurezza.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.

Mattia Calderoni – info@pmconsulenze.ch





SALARI MINIMI – LEGGE SUL SALARIO MINIMO DAL 11 DICEMBRE 2019

Dal 1 dicembre 2021 tutti i lavoratori ticinesi dovranno essere retribuiti almeno 19 CHF all'ora!

L'intervento legislativo ha lo scopo di garantire a tutta la popolazione un tenore di vita dignitoso.

La Legge si applica a tutti i lavoratori attivi in Ticino con le seguenti eccezioni:

- a) apprendisti e apprendiste;
- b) lavoratori e lavoratrici con meno di diciotto anni di età nel caso di lavori leggeri ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro del 28 settembre 2007;
- c) giovani alla pari;
- d) persone in stage e in formazione, purché quest'ultima sfoci in un certificato ufficiale riconosciuto;
- e) persone la cui capacità lavorativa è ridotta e riconosciuta da un'assicurazione sociale e/o dall'assistenza sociale;
- f) persone occupate in un'azienda familiare secondo l'articolo 4 capoverso 1 della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL);
- g) personale occupato nell'ambito di misure a carattere sociale finanziate dall'ente pubblico;
- h) personale occupato in un'azienda agricola secondo l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza 1 concernente la Legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL1);
- i) rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o che fissa un salario minimo obbligatorio.

Bisogna precisare che il salario minimo è fissato in un intervallo compreso tra una soglia inferiore di CHF 19.75 e una soglia superiore di CHF 20.25; la legge prevede che:

- Entro il 31 dicembre 2021 il salario minimo orario lordo dovrà essere compreso nell'intervallo tra 19.00 franchi e 19.50 franchi;
- Entro il 31 dicembre 2023 il salario minimo orario lordo dovrà essere compreso nell'intervallo tra una 19.50 franchi e 20.00 franchi;
- Entro il 31 dicembre 2024 il salario minimo orario lordo dovrà essere compreso nell'intervallo tra una soglia di 19.75 franchi e 20.25 franchi.

Al fine di garantire al lavoratore sempre il miglior trattamento salariale applicabile il salario minimo lordo legale prevale sui contratti normali di lavoro.

L'organo di controllo e di perseguimento delle infrazioni sarà l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

Carlo Castellano – castellano@fiduciariafontana.ch





IL SISTEMA OSS PER LE VENDITE A DISTANZA INTRA-UE

Lo scorso 1° Luglio 2021 è diventato operativo il sistema **One Stop Shop (OSS)**, sistema europeo, digitale e centralizzato volto a semplificare l'assolvimento degli obblighi IVA derivanti: i) dalle **vendite a distanza** di beni, spediti da uno Stato membro verso **consumatori finali** di un altro Stato membro nonché ii) per le prestazioni di servizi rese a **consumatori finali**, assoggettate all'IVA nello Stato membro di consumo e meglio:

1. servizi forniti a un soggetto non passivo IVA in uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito;
2. vendite a distanza di beni (inclusi i beni sottoposti ad accisa) verso consumatori finali non soggetti passivi IVA;
3. vendite a distanza di beni nei confronti di soggetti passivi IVA ed enti non soggetti passivi di cui all'art. 151 della direttiva IVA;
4. vendite di beni (esclusi i beni sottoposti ad accisa) a:
 - a. soggetti passivi che effettuano unicamente operazioni che non danno diritto alla detrazione IVA;
 - b. soggetti passivi assoggettati al regime del margine per beni d'occasione;
 - c. soggetti passivi assoggettati al regime forfettario per produttori agricoli;
 - d. enti non soggetti passivi.

La normativa prevede che al di sotto della soglia di Euro 10'000 le operazioni in parola sono imponibili nello Stato membro di stabilimento, mentre superata tale soglia dette operazioni sono imponibili nello Stato membro di destinazione (con evidenti obblighi di identificazione diretta o mediante rappresentante fiscale del soggetto passivo nello o negli Stati membri di consumo). È facile comprendere come il regime OSS rappresenti una misura di semplificazione, in quanto i soggetti passivi che optano per il regime speciale non sono tenuti ad identificarsi ai fini IVA nello Stato membro di consumo (o negli Stati membri di consumo qualora fossero più di uno) per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta dovuta, ma presentano una unica dichiarazione ed effettuano un unico versamento per l'IVA dovuta nello Stato membro dove sono stabiliti.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e a fornire consulenza sul tema in oggetto.

Cesare Vidale – cesare.vidale@pmconsulenze.ch





PM Consulenze SA

Viale S.Frascini 16, Lugano
Switzerland



 [SHARE TO FACEBOOK](#)

 [SHARE TO TWITTER](#)

 [FORWARD EMAIL](#)